127

18 FEB. 2016

ASLSanluri

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 6 DI SANLURI e L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 8 di CAGLIARI. ATTIVITA' DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ACQUISIZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE SERVIZIO TERRITORIALE EMERGENZA 118.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927), di seguito indicata come ASL n. 6, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Maddalena Giua, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (C.F. 02261430926), di seguito indicata come ASL N. 8, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Savina Ortu, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale - Via Piero della Francesca, 1, Selargius (Su Planu)

L'anno 2016, il giorno_____ del mese di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La A.S.L. n. 8 si impegna a fornire alla A.S.L. n. 6, per il tramite del proprio personale infermieristico stabilmente assegnato al Servizio di Emergenza Territoriale 118, una attività di consulenza e collaborazione avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni consistenti nell'espletamento di attività professionale infermieristiche nell'ambito del servizio 118.

ART. 2

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà erogata da personale infermieristico, dipendente della A.S.L. 8 di Cagliari e stabilmente assegnato al Servizio di Emergenza Territoriale 118, in base alle richieste formalizzate dalla Direzione Sanitaria Aziendale della Asl 6 di Sanluri e/o del Direttore delle Professioni Sanitarie della Asl 6 di Sanluri.

L'attività di collaborazione sarà pari a massimo 72 (settantadue) ore settimanali, la cui concreta calendarizzazione sarà di volta in volta definita e concordata tra la Direzione della U.O. di Emergenza Territoriale delle due Aziende, sulla scorta delle concrete esigenze

rappresentate dalla Asl 6 Sanluri, che comunque non potranno eccedere un fabbisogno superiore alle 72 h/settimanali.
Nel caso di ulteriori necessità assistenziali è fatta salva la possibilità che le parti, fatte salve le esigenze della ASL 8, addivengano ad ulteriore accordo integrativo circa l'ampliamento delle ore di attività oggetto della presente convenzione.
Le prestazioni di cui si tratta non potranno essere effettuate in giornate in cui i professionisti fruiscano di ferie o del riposo settimanale o di permessi retribuiti a vario titolo.
I Responsabili dei Servizi di Emergenza territoriali della ASL 6 e ASL 8 sono tenuti a verificare e garantire che l'erogazione delle prestazioni di cui si tratta sia effettuata nel rispetto delle norme vigenti e applicabili in materia di orario di lavoro.

ART.3

Per le suddette prestazioni la ASL n. 6 di Sanluri corrisponderà alla ASL n. 8 di Cagliari un compenso lordo, comprensivo di IRAP, pari ad € 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di prestazione. Sarà inoltre riconosciuto indennizzo per l'intero viaggio (andata e ritorno) sostenuto per ogni accesso da remunerare a €. 25,00 (venticinque/00).

ART.4

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore come determinato al precedente art. 3 verrà corrisposto dalla Asl n. 6 Sanluri alla Asl n. 8 di Cagliari che ne attribuirà il 95% ai consulenti aventi diritto, previa presentazione di riepilogo degli accessi effettuati da ciascun consulente attestato dal Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie della Asl 6 Sanluri.
Sull'importo di cui al comma precedente erogato ai consulenti aventi diritto verrà effettuata la trattenuta IRAP nella misura di legge, ai sensi e per gli effetti dei vigenti CC.NN.LL. di riferimento.
La ASL n. 8 di Cagliari, emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della ASL, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dalla Direzione Aziendale della Asl 6 Sanluri o in alternativa da parte del Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie della Asl 6 Sanluri.

ART. 5

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e per danni derivanti a terzi, al prestatore d'opera nelle prestazioni rese nell'ambito della stessa.

ASLSanluri

ART.6

La presente convenzione, decorrente dalla data di effettiva stipulazione avrà durata di 6 **(SEI)** mesi naturali e consecutivi e potrà essere contestualmente prorogata previa adozione di specificato atto deliberativo del competente organo dell'ASL n. 6 di Sanluri e della ASL n. 8 di Cagliari.

ART.7

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

ART.8

La presente convenzione, verrà registrata limitatamente in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta digitalmente dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 8 articoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
della A.S.L. n. 8 di Cagliari
Dr.ssa Savina Ortu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
della A.S.L. n. 6 di Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012 e ai sensi del D.L. 145/2013 convertito in legge 9/2014.

ASLCagliari
Il presente allegato è composto di n° 3 fogli di n° 3 pagine.
IL RESPONSABILE SSD AFFARI GENERALI
Dr.ssa Marina Udella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 127 DEL 18 FEB. 2016
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Carrera
IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Pier Paolo Pani
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Savina Ortu